

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge n° 11 del 2 aprile 1988

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Titolo I *PRINCIPI GENERALI*

(.....omissis).

Art. 5 *Norme di salvaguardia*

1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'allegato n° 2: (.....omissis).

c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

(.....omissis).

Capo II *STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE*

(.....omissis).

Art. 32 *Sanzioni*

1: Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n° 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei relativi strumenti di attuazione dei parchi regionali, dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali, nonché delle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 e delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 11 e 24, è applicata una sanzione pecuniaria da L. 250.000 a L. 2.500.000, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore. (.....omissis).

ALLEGATO 1 **PARCHI REGIONALI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART.3**

- A) Parco fluviale regionale dello Stirone
- B) Parco fluviale regionale del Taro
- C) Parco regionale dell'alto Appennino reggiano
- D) Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina

E) Parco regionale del Corno alle Scale

F) Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi della Abbadessa

G) Parco regionale del crinale romagnolo

H) Parco regionale dell'alto Appennino modenese.